

IL TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Ezio Castaldi	Presidente
Dott.ssa Giovanna Mossa	Giudice
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 115 del ruolo delle istanze fallimentari per l'anno 2018, promossa da

Idili Antonio, Suzzarellu Augusto e Cirotto Vincenzo,

nei confronti di

Sini Armando, nato a Castelsardo il 27.1.1956, C.F. SNIRND56A27C272M, rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Maria Corso;

§§§

Con ricorso depositato in data 10.12.2018, i sopraindicati ricorrenti hanno domandato la dichiarazione di fallimento di Sini Armando, titolare della omonima impresa individuale.

Il Giudice relatore, letti gli atti, ai sensi dell'art. 15, legge fallimentare, ha fissato udienza per sentire il debitore e ha disposto accertamenti ad opera della Guardia di Finanza.

All'udienza del 17.1.2019, il giudice relatore, sentito il debitore, assegnava termine per la produzione di documentazione inerente la capacità dell'impresa convenuta di adempiere le proprie obbligazioni e fissava l'udienza del 20.2.2019 per sentire le parti sulle eventuali produzioni documentali.

In data 20.2.2019, Sini Armando ha depositato istanza di ammissione a procedura concordataria, con riserva di depositare il piano e la proposta concordataria, oltre all'attestazione e all'ulteriore documentazione di cui all'art. 161, legge fallimentare.

All'udienza fissata per il 20.2.2019, pertanto, Sini Armando ha chiesto il rigetto della domanda di fallimento o, in subordine, la riunione della procedura prefallimentare a quella



concordataria, onde attendere l'esito della seconda procedura, propedeutica rispetto alla domanda di fallimento.

Ciò posto, con riferimento alla domanda di riunione del presente procedimento con quello concordatario, questo Collegio condivide quanto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 9935/2015, a tenore della quale *“Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi”*.

§§§

Con la domanda di ammissione a concordato preventivo (in bianco), Sini Armando ha formulato istanza per l'assegnazione del termine per la presentazione di piano e proposta concordatari, oltre alla documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare.

A corredo della domanda di ammissione a concordato, il debitore ha depositato, per quanto di interesse in questa sede: a) visura camerale aggiornata al 19.2.2019; b) i bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; c) elenco analitico dei creditori con indicato l'importo del rispettivo credito; d) comunicazione di messa in liquidazione dell'impresa.

Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

a) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che l'impresa di Sini Armando ha sede legale in Castelsardo, ricadente nel circondario del Tribunale di Sassari;

b) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare, necessari ai fini dell'ammissibilità alla procedura concordataria (vedasi bilanci allegati al ricorso, dai quali risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare);

c) La società ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei



rispettivi crediti;

d) La debitrice ha dichiarato di non essere stata ammessa nel biennio antecedente ad analoghe procedure concorsuali.

Ciò posto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordatari, oltre che dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 163, commi II e III, legge fallimentare.

Per quanto concerne il termine per il deposito di piano e proposta concordataria, considerata la pendenza di istanza di fallimento, dovrà essere necessariamente di sessanta giorni, non soggetti alla sospensione feriale dei termini.

Quanto alla sua decorrenza, il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott. 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

Il Collegio, infine, in considerazione della pendenza del giudizio prefallimentare, ritiene opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento, impartendo le direttive più avanti illustrate.

§§§

Per i motivi sopra illustrati, il Tribunale,

visto l'art. 273 c.p.c.;

dispone

la riunione del presente procedimento prefallimentare con la procedura concordataria r.g. n. 1 del 2019;

concede

alla società ricorrente il termine di 60 gg., decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con



indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;

- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

nomina

commissario giudiziale l'avv. Riccardo Carmelita, con studio in Sassari, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;



Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inadeguata alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Sassari, 28 febbraio 2019

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Ezio Castaldi

